

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, LO BELLO, SAVIO, VERNOLA, VISCARDI

Presentata il 12 settembre 1985

Istituzione dell'Ordine nazionale dei flusso-pranoterapeuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge per l'istituzione dell'Ordine nazionale dei flusso-pranoterapeuti nel territorio della Repubblica italiana ha lo scopo di riconoscere e disciplinare una realtà presente anche nella società italiana.

Secondo l'articolo 2 della proposta di legge, infatti, è flusso-pranoterapeuta chi detiene la facoltà di emanare un flusso bioradiante di particolare intensità a scopo terapeutico, accertato scientificamente, mediante l'imposizione delle mani sulle parti malate del corpo di coloro che chiedono l'intervento.

Ravvisiamo in questo articolo tre caratteristiche fondamentali che definiscono

una realtà rendendone possibile la disciplina legislativa:

1) appartiene infatti alla tradizione storica, prima ancora che alla tradizione scientifica, l'esistenza di esseri umani detentori di particolari facoltà atte ad alleviare le sofferenze ed a produrre guarigioni mediante l'emissione di un *quid* attraverso il tocco, la carenza e l'imposizione di mani sui malati;

2) esistono certificazioni scientifiche e mediche in grande quantità che questa facoltà terapeutica dell'imposizione delle mani ha funzioni antidolorifiche, antispastiche e detumefattive indubitabili e ripetibili al di là di ogni effetto suggestivo denominato « placebo »;

3) la richiesta di tale terapia, inoltre, si sta facendo, in questi anni, così pressante da parte dei malati dei più svariati squilibri, che riteniamo urgente una normativa in grado di salvaguardare la salute dei richiedenti, evitando loro un imprudente ed indifferenziato ricorso a prestazioni terapeutiche effettuate da individui non dotati di alcuna facoltà.

Dal momento che la flusso-pranoterapia non è altro che una particolare forma di terapia radiante, la cui sorgente, anziché una apparecchiatura meccanica, è il corpo umano ed il flusso è costituito da una emissione di energia radiante di tipo biologico convogliata dagli arti superiori che fungono da collettori-concentratori, deve essere impedita, a nostro avviso, nell'ambito del cosiddetto paranormale.

Relazioni scientifiche effettuate da eminenti studiosi, italiani ed esteri, confermano che l'essenza di questa energia bio-radiante è costituita da onde elettromagnetiche nell'ambito delle quali una componente è di tipo termico ed un'altra di tipo bio-elettrico: ciò non costituisce nulla di particolare e nulla di paranormale perché fisiologicamente tutti gli esseri umani ne sono dotati, tant'è vero che — com'è ben noto e scientificamente provato — ciascun vegetale o animale emette attorno a sé un complesso di radiazioni che lo avvolgono totalmente sotto forma di mantello elettromagnetico (elettrofoto K/Z, scuole di Monaco, di Milano, di Praga, di Parigi, di Santa Barbara - California, USA).

Come qualsiasi altro tipo di terapia radiante anche la pranoterapia svolge un

effetto antiflogistico (antidolorifico ed antinfiammatorio) tanto in superficie quanto in profondità, e da tale effetto derivano le altre positive conseguenze e cioè un'azione detumefattiva, decongestionante, analgesica, antispastica, decontratturante e secondariamente alleviatrice del malessere psicofisico.

Infine è molto importante sottolineare che la pranoterapia:

è assolutamente « non invasiva » perché rispetta scrupolosamente l'integrità del corpo (non punge, non manipola, non taglia, non somministra farmaci);

è associabile con qualsiasi altro trattamento terapeutico in atto del quale anzi può completare e/o sinergizzare l'azione;

non abusa della professione medica dal momento che i pranoterapeuti non effettuano diagnosi e si rimettono in ogni caso alla diagnosi medica, non interrompono la cura medica che il malato ha in corso, né consigliano al malato di rimandare un trattamento od intervento chirurgico già programmato dalla medicina ufficiale.

Questa proposta di legge, dunque, è presentata per disciplinare l'applicazione della pranoterapia sul territorio nazionale non pretendendo che essa ottenga terapeuticamente quello che non può ottenere e per rendere operativa una selezione di base tra i pranoterapeuti la cui preparazione deve essere professionalmente adeguata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Ordine nazionale dei flusso-pranoterapeuti).

È istituito l'Ordine nazionale dei flusso-pranoterapeuti nel territorio della Repubblica italiana.

ART. 2.

(Definizione della professione di flusso-pranoterapeuta).

È flusso-pranoterapeuta chi detiene la facoltà di emanare un flusso bio-radiante di particolare intensità a scopo terapeutico, accertato scientificamente, mediante l'imposizione delle mani sulle parti malate del corpo di coloro che richiedono il suo intervento.

ART. 3.

(Obbligo di iscrizione all'albo professionale).

Possono esercitare la professione ed usare il titolo di flusso-pranoterapeuta esclusivamente gli iscritti all'albo professionale.

ART. 4.

(Prima formazione dell'albo professionale).

La prima formazione dell'albo professionale è compiuta con i criteri di cui all'articolo 7 da una commissione nominata con decreto del Ministro della sanità, la quale provvede alla tenuta dell'albo, alle iscrizioni e cancellazioni sino

all'insediamento del Consiglio nazionale dell'ordine dei flussoproterapeuti.

La commissione ha sede presso il Ministero della sanità ed è presieduta da persona nominata dal Ministro della sanità e da quattro membri scelti fra persone di riconosciuta esperienza in fase operativa e competenza medico-scientifica.

I quattro membri della commissione verranno scelti nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle maggiori associazioni nazionali di categoria presenti sul territorio nazionale.

La commissione, completata la formazione dell'albo, la deposita nei trenta giorni successivi presso il Ministero della sanità.

ART. 5.

(Indizione delle elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine).

Il Ministro della sanità nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dal deposito dell'albo, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio nazionale dell'ordine.

ART. 6.

(Composizione e attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto di nove membri, eletti tra gli iscritti all'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica sei anni dalla data di insediamento e ogni membro non può essere eletto per più di due volte consecutive. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) elegge nel suo seno il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

b) propone e tiene aggiornato un codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, che viene approvato per *referendum* dagli stessi;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni curandone la revisione almeno ogni due anni;

e) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;

f) adotta provvedimenti disciplinari;

g) provvede, se richiesto, ad esprimere pareri circa la liquidazione degli onorari;

h) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

i) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della sanità, la misura del contributo annuale da corrispondersi agli iscritti nell'albo, nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

ART. 7.

(Requisiti di iscrizione all'albo).

Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) non aver riportato condanne penali;

c) essere abilitati all'esercizio della professione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8;

d) essere in ottime condizioni di salute;

e) aver pagato una tassa di iscrizione e di concessione governativa stabilita dal Consiglio nazionale in armonia con la legislazione vigente in materia.

ART. 8.

(Certificato di abilitazione).

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di flusso-pranoterapeuta consiste nella:

a) certificazione scientifica sottoscritta da una commissione medica nominata dal Consiglio dell'ordine;

b) certificazione di frequenza a un corso teorico-pratico, organizzato dal Consiglio dell'ordine, sulle tecniche di imposizione delle mani secondo la metodica flusso-pranoterapeutica nei vari punti d'intervento sul corpo del soggetto trattato.

ART. 9.

(Ambito e condizioni per l'esercizio della professione).

L'esercizio della professione di flusso-pranoterapeuta comprende: lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodiche varie inerenti all'imposizione delle mani per emettere, sul malato che lo richiede, il proprio flusso bio-radiante a scopo terapeutico. Le condizioni per l'esercizio dell'attività flusso-pranoterapeutica sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 10.

(Modalità di iscrizione all'albo).

Le domande di iscrizione all'albo vanno effettuate in carta da bollo, corredata dai documenti di cui all'articolo 7, al Consiglio nazionale dell'ordine dei flussoprانoterapeuti.

Il Consiglio nazionale dell'ordine, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione, delibera la decisione su relazione di un suo membro.

L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine d'iscrizione.

ART. 11.

(Cancellazione dall'albo).

Il Consiglio nazionale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta della maggioranza dei membri, delibera la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di morte dell'iscritto;
- c) nei casi in cui una malattia, certificata dal medico, precluda all'iscritto la possibilità di continuare la professione.

ART. 12.

(Trasmissione dell'albo).

L'albo è trasmesso in copia, a cura del Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministero della sanità.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei flusso-pranoterapeuti.

ART. 13.

(Funzioni del presidente del Consiglio nazionale).

Il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei flusso-pranoterapeuti di cui all'articolo 6 ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

ART. 14.

(Riunioni del Consiglio nazionale dell'ordine).

Il Consiglio nazionale dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi

membri, o almeno da un terzo degli iscritti all'albo; comunque una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione ha carattere pubblico, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 15.

(Comunicazioni delle decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine).

Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione dei provvedimenti per dieci giorni nella sede del Consiglio ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 16.

(Scioglimento del Consiglio nazionale dell'ordine).

Il Consiglio nazionale dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'Ordine o di almeno cinque dei nove componenti il Consiglio.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della sanità.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia elettorale).

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione all'albo, quelle in materia di disciplina e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati con ricorso alla sezione specializzata costituita presso il tribunale dove ha sede l'Ordine.

ART. 18.

(Termini del ricorso).

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 19.

(Decisioni sulle impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine).

La sezione specializzata presso il tribunale di cui all'articolo 17 è costituita dal collegio integrato da due flussoprano-terapeuti iscritti all'albo, eletti per ogni triennio dall'assemblea dell'Ordine.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la corte di appello di Milano, il cui collegio è integrato da quattro flussoprano-terapeuti iscritti all'albo.

ART. 20.

(Elezione del Consiglio nazionale dell'ordine).

L'elezione del Consiglio nazionale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'ordine.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministero della sanità, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora d'inizio e chiusura in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzioni. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

ART. 21.

(Elenco degli elettori. Seggio elettorale).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti all'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine d'iscrizione nell'albo, nonché per i sospesi dall'esercizio professionale la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e della visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 22.

(Composizione del seggio elettorale).

Il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, il commissario o, per la prima elezione, l'iscritto più anziano presente, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti: il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del Consiglio nazionale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 23.

(Votazione).

Le schede per la prima e la seconda votazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'Ordine dei flussu pranoterapeuti.

Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale dell'ordine e dei membri che debbono integrare le sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Milano, si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere.

ART. 24.

(Comunicazione dell'esito delle elezioni).

Il presidente del seggio comunica al Ministro della sanità ed al Consiglio nazionale dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale dell'ordine. I risultati delle elezioni sono inoltre comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano.

ART. 25.

(Adunanze del Consiglio nazionale dell'ordine. Cariche).

Il Ministro della sanità, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale dell'ordine e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e procede all'elezione di un presidente, un segretario e un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per maggiore numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 26.

(Sanzioni disciplinari).

All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura;
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le cifre dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in

giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 17 della presente legge.

ART. 27.

(Procedimento disciplinare).

Il Consiglio nazionale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 28.

(Tariffe professionali).

La tariffa professionale degli onorari massimi e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai flusso-pranoterapeuti sono stabiliti con decreto del Mi-

nistro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.

ART. 29.

(Vigilanza del Ministro della sanità).

Il Ministro della sanità esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei flussoprofanoterapeuti.

ART. 30.

(Segreto professionale).

Il professionista iscritto all'albo è vincolato al segreto professionale anche per gli effetti di cui all'articolo 622 del codice penale.